

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 18/CS del 22.12.2006

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Capo I **Il Comune**

Art. 1 - Autonomie e autogoverno locali

1. Il Comune di Campione d'Italia é Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, nella quale sono naturalmente ricompresi gli iscritti nel registro anagrafico A.I.R.E. residenti nel limitrofo Canton Ticino, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune, a mezzo degli organi istituzionali elettivi, esprime l'autonomia politica della propria comunità.
3. Il Comune esercita le funzioni pubbliche proprie o delegate nel rispetto della Costituzione, degli accordi internazionali, delle leggi statali, delle leggi regionali e del presente statuto. I regolamenti adottati nell'esercizio della potestà riconosciuta al Comune dalle leggi generali della Repubblica completano il quadro dell'ordinamento giuridico entro il quale si svolge l'attività di istituto.

CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA

Art. 2 - Specialità dell'autonomia e dell'autogoverno del Comune

1. La speciale posizione geografica del Comune di Campione d'Italia comporta una situazione giuridica statutaria speciale che deve trovare definizione in uno specifico accordo tra Italia e Confederazione Elvetica, il cui contenuto possa prevedere la risoluzione dei seguenti problemi anche con le seguenti modalità:
2. Autoveicoli – motoveicoli - beni mobili registrati: la situazione in essere, che risulta positivamente risolta con la diretta immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli di proprietà dei soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione d'Italia da parte delle competenti autorità svizzere del Canton Ticino con le connesse regolamentazioni, recepita anche dal comma 2 dell'art. 132 ed ultimo comma art. 207 del nuovo Codice della Strada (D. Lgs.. 30 aprile 1992 n. 285) trova la sua giustificazione giuridica nello «status» di territorio economicamente e doganalmente soggetto alle disposizioni e regolamentazioni svizzere.
3. Ad analogo principio è auspicabile che si uniformi anche la legislazione relativa ai natanti ed alle imbarcazioni.

4. Permessi di lavoro: in considerazione della contiguità ed affinità con il Canton Ticino, appare logico regolamentare soluzioni che si ispirino al principio del «libero scambio» delle prestazioni lavorative tra i residenti nel territorio del Comune di Campione d'Italia e quelli della circostante Confederazione Elvetica.

5. Insediamenti abitativi – Residenze: proprio per la sua unica collocazione geografica derivante dallo «status di enclave» e di «territorium clausum», il Comune di Campione d'Italia si auspica l'ottenimento di una specifica regolamentazione degli insediamenti abitativi, che consenta di evitare problemi di ordine pubblico e di mantenere contestualmente buoni rapporti di vicinato con le comunità svizzere circostanti.

Tale regolamentazione potrà consentire l'insediamento di cittadini campionesi nel territorio svizzero senza per questo modificare il loro «status» giuridico originario previsto dalla legislazione italiana od acquisire diritti da parte di quella svizzera, sia essa cantonale che federale.

6. Revisioni ed aggiornamenti prezzi: in considerazione del fatto che la moneta corrente nel territorio del Comune è il franco svizzero e che tutti i contratti, compresi quelli di locazione, vengono stipulati e regolati in tale valuta, è necessario prevedere normativamente che ogni variazione od aggiornamento dei prezzi o degli importi nel territorio di Campione d'Italia tenga conto delle corrispondenti variazioni intervenute nel franco svizzero e nel costo della vita svizzero, così da risultare omogenee con le condizioni e la valuta contrattuale e gli usi locali.

7. Utenze telefoniche - telegrafiche - energia elettrica: in considerazione della contiguità con il territorio svizzero, il territorio di Campione d'Italia ha da sempre utilizzato positivamente i servizi telefonici e telegrafici della Confederazione Svizzera, divenendone sotto questo aspetto parte integrante. Ad analogo principio è auspicabile che si uniformi la legislazione inerente l'erogazione dell'energia elettrica.

Art. 3 - Rapporti del Comune di Campione d'Italia con la Confederazione Elvetica

1. La particolare situazione giuridica e di posizione di «enclave» in Svizzera del Comune di Campione d'Italia, evidenziata nella premessa al presente Statuto, tiene conto di quanto stabilito in accordi, convenzioni intercorse ed intercorrenti (internazionali e non), con particolare riferimento:
a) all'Accordo Quadro di Cooperazione Transfrontaliera fra l'Italia e la Svizzera, riguardante le relazioni transfrontaliere tra Enti Locali e consuetudini con le autorità della Confederazione Elvetica, firmato a Berna il 24 febbraio 1993 in attuazione della Convenzione di Madrid del 21 maggio 1980, ratificata con legge 19 novembre 1984, n. 948;
b) agli accordi bilaterali intervenuti tra l'Unione Europea, gli Stati Membri e la Confederazione Elvetica.

2. Il Comune valorizza la propria particolare autonomia mantenendo e sviluppando la tradizione di antica amicizia e collaborazione con la Confederazione Elvetica ed in particolare con i Comuni limitrofi del Canton Ticino mediante la possibilità di adesione, ai sensi dell'accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana del 24.02.1993, a consorzi, accordi con idonei enti, con stipula di regolari convenzioni, per finalità socio/assistenziali e/o igienico-sanitarie (consorzi di fognatura e depurazione delle acque, etc.) e con la concessione di contributi con le modalità di cui all'apposito regolamento, di appalti di servizi ed opere pubbliche e di quanto altro fosse espressamente delegato all'Ente da leggi o disposizioni particolari.

Art. 4 - Finalità ed obiettivi

1. Il Comune di Campione d'Italia promuove il progresso civile, sociale ed economico di tutta la comunità campionesa, ivi compresa quella iscritta nel registro anagrafico A.I.R.E. residente nei Comuni del limitrofo Canton Ticino, e ne cura gli interessi.
2. Il Comune valorizza e sviluppa la tradizione di antica amicizia e collaborazione con la Confederazione Elvetica ed in particolare con i Comuni limitrofi del Canton Ticino.
3. E' Ente a competenza generale trovando unico limite alla propria azione nella espressa attribuzione di competenze ad altri soggetti da parte della legge statale o regionale.
4. A titolo esemplificativo rientrano per consuetudine e/o approvazione ministeriale tra le attribuzioni del Comune le seguenti funzioni espletate secondo le rispettive norme regolamentari (fin quando non vengano diversamente disciplinate e/o modificate da apposite norme di legge o decisioni degli organi superiori):
 - pensione ai cittadini;
 - assegno di confine al personale scolastico residente ed ai carabinieri;
 - indennità di trasferta al personale scolastico non residente.
5. Il Comune di Campione d'Italia:
 - promuove le funzioni comprese nei settori organici dei servizi sociali ed assistenziali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico con particolare riferimento a quanto inerente e conseguente all'attività del casinò municipale;
 - programma e realizza attività promozionali per il perseguimento delle finalità istituzionali con particolare riguardo al turismo ed alle attività culturali, d'intrattenimento e di svago.

Art. 5 - Statuto e regolamenti

1. Lo statuto del Comune contiene le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente, per le attribuzioni degli organi, con particolare riferimento ai criteri direttivi dei rapporti tra organi politici e dirigenti, per le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, per le forme di collaborazione con altri enti locali, per la partecipazione popolare e per l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. Lo statuto e le modifiche allo stesso apportate sono approvate dal Consiglio Comunale con il procedimento stabilito dalla legge.
3. L'abrogazione dello statuto può avvenire solo contestualmente alla deliberazione del nuovo statuto.
4. I regolamenti comunali rispettano i principi delle leggi e lo statuto e sono deliberati dagli organi competenti con il procedimento previsto dalla legge.

Capo II Il territorio

Art. 6 - Estensione del territorio

1. Il territorio del Comune di Campione d'Italia si estende per 1 kmq sulla terraferma e per 1,5 kmq sulle acque del lago Ceresio ed è interamente circondato

dalla Confederazione Elvetica e più precisamente:
- a nord: Comune di Lugano (Svizzera);
- a sud: Comune di Bissone (Svizzera);
- a est: Comune di Arogno (Svizzera);
- a ovest: Comuni di Melide e Paradiso (Svizzera – acque del lago di Lugano).

Capo III

Identificazione del Comune

Art. 7 - Denominazione del Comune

1. La denominazione del Comune è «Comune di Campione d'Italia».
2. L'Amministrazione Comunale è impegnata a far formalmente aggiungere alla denominazione ufficiale l'appellativo di "Exclave".

Art. 8 - Sede del Comune

1. La sede del Comune è nel palazzo municipale.

Art. 9 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1997.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse.

Capo IV

L'azione amministrativa

Art. 10 - Metodi dell'attività amministrativa

1. Il Comune svolge l'attività amministrativa secondo i principi costituzionali ed i principi delle leggi statali sulle autonomie locali e sulla pubblicità delle procedure.
2. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità e trasparenza.
3. Il Comune favorisce la costituzione di enti, istituzioni, organismi ed associazioni e collabora con essi nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 11 - Pari opportunità

- 1 Il Consiglio Comunale ed il Sindaco, nel procedere nell'ambito delle rispettive competenze alle nomine dei componenti degli organi collegiali del Comune nonché dei rappresentanti negli enti, aziende ed istituzioni cui il Comune partecipa, devono tendere al rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna.
2. Il Comune assicura il pieno rispetto di tale principio nell'organizzazione dell'Ente e nello sviluppo professionale dei dipendenti.

3. Il Comune assume come proprio obiettivo di carattere generale la realizzazione di iniziative positive per assicurare il raggiungimento del principio delle pari opportunità nella comunità.

Titolo II ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I Gli organi

Art. 12 - organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
2. Ad essi spettano i poteri e le funzioni previsti dalla legge e dal presente statuto.

Capo II Il Consiglio Comunale

Sezione I - Organo di indirizzo e controllo politico

Art. 13 - Organo Politico - Amministrativo

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità; è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune; è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e contabile. Esso si avvale dell'attività propositiva e di impulso svolta dalla Giunta Comunale, nonché del supporto tecnico del Segretario Generale, dei responsabili di area e degli uffici e servizi e del revisore dei conti, nonché di tutte le forme di collaborazione professionale attivate dall'Ente.
2. Gli Assessori non consiglieri possono partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale con diritto di parola, solo su esplicita richiesta, ma non di voto. A tal fine dovrà essere loro notificato l'avviso di convocazione. La loro partecipazione non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Sezione II - Organizzazione e composizione

Art. 14 - Organizzazione del Consiglio Comunale

1. L'elezione, l'entrata in carica, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dal regolamento.
3. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del consigliere che sia risultato assente a tre riunioni consecutive e che, prima dell'inizio della riunione, non abbia comunicato al segretario per iscritto o attraverso le modalità equiparate dalla legge la propria assenza e le ragioni giustificative. La proposta di decadenza è rilevata d'ufficio dal segretario. La proposta di decadenza deve essere notificata al consigliere almeno 20 giorni prima della riunione del Consiglio Comunale. Il consigliere ha diritto di presentare le proprie ragioni giustificative delle quali deve

essere informato il Consiglio Comunale. Ha inoltre diritto di prendere la parola prima della votazione della proposta di decadenza.

Articolo 15 - Prerogative delle minoranze

1. Ai consiglieri eletti nella o nelle liste di minoranza o comunque dichiaratisi tali durante il mandato elettivo è assicurata la partecipazione alle attività dell'Ente.
2. Essi possono chiedere al segretario ed ai responsabili delle aree informazioni preventive su tutte le proposte in discussione in Consiglio Comunale.

Art. 16 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale, per l'espletamento delle funzioni proprie, ai sensi dell'art. 44 del T.U.E.L., si avvale di:
 - a) commissioni consiliari permanenti;
 - b) commissioni d'indagine.
2. La presidenza delle commissioni consiliari speciali di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo è affidata a consiglieri eletti nella o nelle liste di minoranza.
3. La costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni nonché i poteri e le forme di pubblicità dei lavori delle stesse sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 17 - Consiglieri

1. Il Consiglio Comunale provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi e per gli effetti di legge.
2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità e, nell'esercizio delle funzioni proprie, operano senza vincolo di mandato e con piena libertà di opinione e di voto.
3. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 18 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di disporre delle strutture e delle risorse necessarie all'esercizio del proprio mandato con le modalità determinate dal regolamento e senza che ciò determini oneri aggiuntivi per l'Ente. In particolare, i consiglieri hanno il diritto di riunirsi nei locali dell'Ente e di disporre delle sue strutture con le modalità ed i limiti individuati dal regolamento.
2. I consiglieri hanno potere di iniziativa, anche sotto forma di emendamento, su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e potere d'interrogazione e di mozione.
3. L'esercizio del potere di iniziativa dei consiglieri non può pregiudicare la necessità di previa istruttoria con i prescritti pareri tecnici e contabili.
4. Ciascun consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti o controllati, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del suo mandato.
5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

6. Il Sindaco deve, in particolare, garantire che sia resa una completa e puntuale informazione ad ogni consigliere sugli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
7. I consiglieri hanno l'obbligo di segreto nei casi specificamente stabiliti.
8. I consiglieri devono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni, salvo che per giustificate ragioni da comunicare preventivamente al segretario.
9. Ciascun consigliere, non appena eletto, deve eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Articolo 19 - I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, ognuno dei quali deve corrispondere ad una lista elettorale presentata alle elezioni amministrative o essere composto da almeno 3 consiglieri, salvo un eventuale gruppo misto senza limitazione di numero di componenti.
2. I gruppi consiliari hanno il diritto di disporre delle strutture e delle risorse necessarie per assicurare la partecipazione dei consiglieri all'attività dell'Ente. Il regolamento ne determina le specifiche modalità. I gruppi hanno il diritto di riunirsi nei locali dell'Ente, entro i limiti di tempo annualmente assegnati ad ognuno con le modalità individuate dal regolamento.
3. Ogni gruppo elegge un capigruppo che partecipa alle eventuali riunioni della conferenza dei capigruppo.
4. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno con le modalità previste dal regolamento.

Art. 20 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non comportano presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Sezione III - Competenze.

Art. 21 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esprime l'indirizzo politico ed attua il controllo politico amministrativo secondo le competenze previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2. Sulla base della proposta avanzata dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale discute, entro i 4 mesi successivi all'insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Per quanto possibile tale proposta deve contenere una indicazione dei tempi previsti per la realizzazione.
3. Le linee programmatiche possono essere aggiornate durante il corso del mandato con le stesse modalità della loro adozione.
4. Il Sindaco presenta al Consiglio Comunale, al termine del proprio mandato, un rendiconto dell'attuazione delle linee programmatiche. Il Consiglio Comunale ne discute.

5. Il Consiglio Comunale, nel momento in cui aderisce ad enti, aziende, organismi societari ed associativi, definisce anche le finalità che intende perseguire al fine di orientare l'azione dei propri rappresentanti.
6. Il Consiglio Comunale definisce, anche gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune in seno agli organi di cui al comma precedente.
7. Il Consiglio Comunale provvede alla designazione ed alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni ed organismi ad esso espressamente riservati dalla legge.
8. Al Consiglio Comunale, unitamente al conto consuntivo, è annualmente presentata dalla Giunta Comunale una relazione sull'attività gestionale dell'anno precedente. La relazione deve, in particolare, illustrare il grado di attuazione delle linee programmatiche.
9. Il Consiglio Comunale, sulla base delle relazioni del Revisore dei conti, può esprimere direttive per l'adozione dei relativi provvedimenti segnalati dallo stesso.

Sezione IV - Procedimento

Art. 22 - Sedute del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio Comunale hanno luogo per determinazione del Sindaco, o su richiesta di un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 23 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, secondo le modalità e con le forme di pubblicità stabilite dalla legge e dal regolamento.
2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli oggetti da esaminare e sui quali deliberare.
3. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
4. L'ordine del giorno della prima seduta dovrà prevedere i seguenti adempimenti:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale;
 - approvazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 24 - Procedimento e pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, in ordine di precedenza, dal Vice Sindaco, da altro Assessore più anziano, purché consiglieri comunali e dal consigliere anziano.
2. Il procedimento delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Comunale, nonché le regole di validità delle riunioni, sono stabiliti nel regolamento.
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 25 - Verbalizzazione

1. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e cura la redazione dei verbali, che sottoscrive unitamente al Sindaco o a chi presiede l'adunanza in sua sostituzione.
2. Qualora le deliberazioni da adottare rivestano un interesse proprio del segretario o di suoi parenti e affini fino al 4° grado civile, lo stesso deve astenersi da tale attività. In tal caso e nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le relative funzioni sono svolte da un consigliere comunale con l'assistenza di un responsabile di area.

Capo III La Giunta Comunale

Sezione I

Art. 26 - Governo dell'Ente

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo dell'Ente.
2. La Giunta Comunale impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Sezione II - Composizione e Nomina della Giunta Comunale

Art. 27 - Composizione e modalità di nomina

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di due fino ad un massimo di 4 Assessori.
2. Il Sindaco nomina, con atto formale da affiggersi all'albo pretorio per almeno 15 giorni, gli Assessori tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Possono essere nominati Assessori i cittadini, anche non consiglieri comunali, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previste dalle leggi.
4. La legge disciplina le cause di ineleggibilità e la posizione giuridica degli Assessori.
5. Il Sindaco attribuisce ad uno degli Assessori i compiti di Vice Sindaco.

Sezione III- Competenze

Art. 28 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, organo di governo locale, attua gli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Adotta tutti gli atti di carattere generale e particolare che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario o ai funzionari dirigenti.
3. La Giunta Comunale relaziona annualmente al Consiglio Comunale in sede di approvazione del conto consuntivo e svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale stesso.

4. Il Sindaco coordina e promuove l'attività degli Assessori comunali in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio Comunale stesso.

Sezione IV - Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 29 - Convocazione

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco. Le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento sono stabilite dal regolamento, se adottato.

Art. 30 - Attività

1. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione, anche informalmente assunta, della Giunta Comunale stessa.

2. Secondo le modalità previste dal regolamento, per illustrare alla Giunta Comunale progetti o proposte, possono essere invitati tecnici o funzionari o Consiglieri comunali, o persone che abbiano specifica competenza o conoscenza della materia, le quali, in ogni caso, dovranno allontanarsi al momento della votazione.

3. La Giunta Comunale, a supporto della propria attività amministrativa, può avvalersi delle commissioni consultive previste dal regolamento e costituite anche con la partecipazione di membri esterni all'Amministrazione.

4. La Giunta Comunale può adottare un regolamento per disciplinare la propria attività.

Art. 31 - Validità della seduta e delle votazioni

1. La Giunta Comunale può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

2. Le proposte sono approvate con la maggioranza assoluta di voti espressi.

3. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario verbalizzante.

Sezione V - Sfiducia, revoca e sostituzione

Art. 32 - Mozione di sfiducia.

1 Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale sulla base di quanto previsto dalla legge, con le modalità previste dal regolamento.

3. Se la mozione viene approvata il Segretario Generale procede a darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

Art. 33 - Revoca e dimissioni di componenti la Giunta Comunale

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta effettuata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Capo IV Il Sindaco

Sezione I - Organo amministrativo

Art. 34 - Posizione giuridica

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Le modalità di elezione, lo status giuridico, la cessazione, la revoca e la sostituzione del Sindaco sono disciplinati dalla legge.
3. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili e producono gli effetti di legge trascorso il termine di 20 giorni dalla data della loro presentazione al Consiglio Comunale.

Sezione II - Funzioni

Art. 35 - Funzioni di rappresentanza

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Ente ed esercita tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.
2. Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può stipulare contratti, convenzioni ed accordi anche con le autorità della Confederazione Elvetica ai sensi delle leggi ed accordi internazionali vigenti.

Art. 36 - Funzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco esercita, quale capo della Amministrazione Comunale, le funzioni amministrative attribuite dalle leggi, dallo statuto dai regolamenti nonché quelle delegate al Comune.
2. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno.
3. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nei termini fissati dalla legge, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni di rappresentanti spettanti alle minoranze saranno fatte dal Sindaco su conforme indicazione delle minoranze stesse a norma di regolamento.
5. Il Sindaco, con la collaborazione del Segretario Generale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

7. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esercita le funzioni stabilite dalla legge.

Art. 37 - Funzioni di vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza del Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo, sono stabilite dalla legge.
2. In particolare, il Sindaco vigila sulla regolarità dell'ordine pubblico in relazione al turismo ed alle attività di trattenimento e di svago in essere nel territorio comunale, e ne informa immediatamente il Prefetto.

Art. 38 - Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, ha il potere di emettere ordinanza per il rispetto di norme di legge e di regolamento, nel caso in cui tali norme lo prevedano espressamente.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 54, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Gli atti relativi ai provvedimenti di cui ai precedenti commi devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme relative ai procedimenti amministrativi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che legalmente lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Sezione III - Vice Sindaco e deleghe

Art. 39 - Deleghe particolari e generali

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale sia quale Ufficiale di Governo.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.
3. Il Sindaco può delegare agli Assessori le attribuzioni relative ad uno o più settori dell'Amministrazione.
4. Il Sindaco può, per particolari materie, conferire specifici incarichi a singoli Consiglieri Comunali.

Titolo III

BENI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

Demanio, patrimonio, contratti e mutui

Art. 40 - Beni demaniali ambientali e patrimoniali comunali

1. I beni comunali, distinti in beni demaniali e patrimoniali, sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi generali e speciali.

2. I beni demaniali e patrimoniali comunali sono inventariati, utilizzati ed amministrati secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

3. Il Comune tutela e valorizza tutti i beni culturali ed ambientali esistenti nel territorio.

Art. 41 - Deliberazione a contrattare: appalti

1. La deliberazione a contrattare ed i relativi appalti e contratti si attengono alle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Il regolamento comunale dei contratti prevede le specifiche modalità delle procedure degli appalti, dei mutui e delle revisioni dei prezzi contrattuali.

Titolo IV UFFICI COMUNALI E PERSONALE

Capo I Ordinamento degli uffici

Art. 42 - Regolamento e Criteri Generali dell'Organizzazione dell'Ente

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, provvederà a disciplinare, in particolare:

a) le modalità di esercizio dei poteri di spesa dei responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e delle previsioni del PEG;

b) i rapporti tra i responsabili di uffici e servizi, i responsabili di aree e gli organi politici;

c) i criteri e le modalità per la nomina da parte del Sindaco dei responsabili degli uffici e dei servizi;

d) le modalità di esercizio da parte dei responsabili degli uffici e servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione relativi alle competenze degli uffici o servizi diretti, comprese le azioni possessorie e cautelari;

e) l'attivazione del controllo di gestione e l'istituzione del nucleo di valutazione dei risultati;

f) le regole per le assunzioni.

3. La struttura operativa comunale è organizzata:

a) in relazione dinamica con le esigenze d'intervento e con la politica degli organi di governo dell'Ente;

b) secondo principi di funzionalità e flessibilità di gestione di cui al successivo comma 4;

c) presidiando le aree di attività mediante centri di responsabilità ed adeguate risorse professionali;

4. L'organizzazione dell'Ente osserverà i seguenti criteri generali:

a) la programmazione dell'attività deve costituire la metodologia operativa dell'Ente, provvedendo, conseguentemente, alla definizione di una struttura flessibile capace di adeguarsi al mutare delle esigenze della comunità, procedendo alla verifica dell'assetto organizzativo ed alla ripartizione dei compiti fra le sue componenti in relazione agli obiettivi individuati in sede di approvazione degli strumenti programmatici;

- b) il conseguimento dei più alti livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa deve essere ricercato, in particolare, attraverso la piena responsabilizzazione dei soggetti interessati al raggiungimento dei risultati prefissati;
- c) l'elevazione dei livelli di funzionalità dell'organizzazione comunale deve essere perseguita garantendo la necessaria flessibilità e le più idonee forme di coordinamento tra le sue componenti;
- d) occorre favorire forme di collaborazione ed interazione fra gli organi di governo ed i soggetti responsabili della gestione amministrativa dell'Ente;
- e) nell'attività complessiva dell'Ente sono garantite la trasparenza dell'azione amministrativa, la partecipazione e l'informazione di cittadini;
- f) le risorse umane sono valorizzate favorendo lo sviluppo e l'accrescimento delle competenze professionali del personale dipendente, anche mediante la flessibilità organica sviluppata al più alto grado.
5. Il Comune è dotato di albo pretorio in cui sono pubblicati gli atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Le modalità e la durata delle pubblicazioni sono stabilite nel regolamento. Il Segretario Generale attesta la pubblicazione delle deliberazioni su conforme dichiarazione del messo comunale.
6. La struttura organizzativa del Comune è composta dalla segreteria generale e da servizi ed uffici e raggruppati per aree funzionali omogenee.
7. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
- a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.
8. Il regolamento disciplina le modalità di affidamento degli incarichi di responsabile di uffici o servizi non coperti nella dotazione organica attraverso contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di conferimento di incarichi di consulenza professionale e di alta professionalità.

Capo II Personale

Art. 43 - Stato giuridico

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità.
2. Con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui al precedente articolo la Giunta Comunale disciplina, in conformità con i principi generali stabiliti dallo Statuto:
- a) gli Organi, gli Uffici, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità di conferimento della titolarità dei medesimi;
- b) le dotazioni organiche ed i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- c) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà ed ai diritti fondamentali;
- d) le responsabilità dei dipendenti e dei dirigenti, compresa quella disciplinare.
3. Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane ed a favorire la partecipazione dei dipendenti alla

realizzazione degli obiettivi dell'Ente. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione applica tutti gli istituti in esse previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito, nonché di consentire la mobilità del personale tra l'Ente e le proprie Aziende e Consorzi.

Art. 44 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario inoltre:

a) assicura l'applicazione da parte degli uffici delle leggi ed, in particolare, delle norme sul procedimento amministrativo;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco, dallo Statuto o dai Regolamenti ed eventualmente quella di Direttore Generale conferitagli dal Sindaco.

Art. 45 - Vice Segretario

1. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti e per svolgere le funzioni vicarie nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vice Segretario può essere titolare di uno dei settori del Comune.

Art. 46 - Responsabili apicali

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco sulla base dei criteri e per il periodo previsto dal regolamento di organizzazione.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi hanno autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi loro demandati e sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Giunta Comunale.

3. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

4. Ogni anno, il Sindaco e la Giunta Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base dei documenti di programmazione definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicano le priorità ed emanano le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione. A seguito dell'approvazione del bilancio, assegnano ai responsabili d'area gli stanziamenti riferiti ai programmi di competenza nonché agli oneri per il personale e per le risorse strumentali.

5. I responsabili d'area, nell'ambito delle loro attribuzioni, collaborano con la Giunta Comunale nella determinazione delle iniziative da intraprendere: a tal fine, sottopongono alla Giunta Comunale le valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di

realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.

6. I responsabili d'area svolgono le seguenti funzioni:

a) tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente;

b) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli atti di Amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

7. Tutti i soggetti che svolgono funzioni ed attività per l'Ente in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata devono collaborare con il responsabile apicale, secondo la rispettiva competenza, al migliore perseguimento dell'obbiettivo attribuito.

Art. 47 - Incarichi esterni

1. Il regolamento di organizzazione stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe, presenti all'interno del Comune, contratti a tempo determinato, di diritto pubblico per le alte specializzazioni o funzioni dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

3. I contratti di cui al presente articolo debbono contenere l'espressa previsione della non trasformabilità dell'incarico in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

5. L'incarico può essere interrotto, con provvedimento motivato, anche qualora risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti.

Art. 48 - Collaborazioni esterne

1. Il Comune può ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina i criteri di conferimento dell'incarico, la cui durata comunque non potrà essere superiore a quella del programma.

Titolo V SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I Organizzazione dei servizi

Art. 49 - Forme di gestione

1. I servizi pubblici erogati dal Comune di Campione d'Italia devono rispondere alle effettive esigenze dei cittadini e della collettività campionesa.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o a responsabilità limitata, di consorzio con altri enti pubblici e di convenzione con altri enti.
3. La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve, in ogni caso, adeguatamente specificare in motivazione:
 - a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali costituenti l'oggetto del servizio, ed il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità campionesa;
 - b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
 - c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima Amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;
 - d) i rapporti con i restanti apparati comunali;
4. la deliberazione consiliare deve inoltre precisare, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
 - b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione mediante azienda speciale;
 - c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
 - d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in società per azioni o a responsabilità limitata;
 - e) la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati ad essere svolti mediante convenzioni e i motivi che ne richiedono l'esercizio in forma coordinata;
5. Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni ed entità, quando ne è dimostrata la maggiore economicità rispetto alle altre forme. La gestione dei servizi in economia sarà disciplinata da apposito regolamento.
6. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.

Art. 50 - Aziende speciali

1. Per la gestione di servizi pubblici il Comune può avvalersi di aziende speciali che possono essere preposte anche a più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
3. Sono _____ organi _____ dell'azienda _____ speciale:
 - a) il Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti;
 - b) Il presidente, nominato dal Sindaco;
 - c) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale, da nominarsi da parte del Consiglio d'Amministrazione. Il presidente ed il Consiglio d'Amministrazione dell'azienda speciale vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale e restano in carica sino alla nomina dei successori.
4. Le norme previste dalla legge e dal presente statuto per la Giunta Comunale, il Sindaco e gli Assessori in materia di sfiducia e di revoca si applicano anche al Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale ed ai suoi singoli componenti.
5. L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
7. Spetta al Comune, che vi provvede tramite il Consiglio Comunale, conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali e verificare i risultati della gestione, provvedendo alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 51 - Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali e promozionali privi di rilevanza imprenditoriale il Comune può istituire una o più istituzioni.
2. La deliberazione con la quale viene costituita un'istituzione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, deve specificare l'ambito di attività dell'istituzione ed individuare i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.
3. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale ed ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.
4. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il quale disciplina, in conformità al presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi, e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento dell'istituzione medesima.
5. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle stesse anche attraverso forme di contabilità economica.
6. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle eventuali tariffe dei servizi e dalle risorse messe a disposizione dal Comune e da terzi.
7. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale del Comune.

Art. 52 - Organi delle istituzioni

1. Sono organi dell'istituzione il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da non più di cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.

Art. 53 - Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione

1. Il regolamento dell'istituzione stabilisce il numero dei Consiglieri d'Amministrazione.
2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio d'Amministrazione sono nominati dal Sindaco tra persone che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti o per attività svolte presso enti o associazioni operanti nel settore dei servizi sociali.
3. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione dell'istituzione vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale e restano in carica sino alla nomina dei successori.
4. Nei casi di gravi irregolarità o di reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati negli atti d'indirizzo di cui al successivo art 55 ovvero di pregiudizio agli interessi del Comune, il Sindaco procede, con atto motivato, alla revoca dei singoli componenti del Consiglio d'Amministrazione o allo scioglimento dell'intero Consiglio d'Amministrazione. Di tutti gli atti viene data informazione al Consiglio Comunale.
5. Al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione è corrisposta un'indennità di carica in misura non superiore a quella stabilita dal Consiglio Comunale per gli amministratori delle aziende speciali.
6. Il Consiglio d'Amministrazione dà attuazione agli indirizzi del Consiglio Comunale ed alle direttive assunte dagli organismi comunali deliberando sugli oggetti che non hanno natura gestionale ex D. Lgs. n. 29/93.
7. Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi; convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento; sovrintende al corretto funzionamento dell'istituzione, vigilando sul rispetto del regolamento, degli indirizzi del Consiglio Comunale e delle direttive degli organismi del Comune.

Art. 54 - Il Direttore

1. Il Direttore, al quale spetta la responsabilità gestionale, è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio d'Amministrazione, per un periodo di tempo determinato e può essere confermato.
2. La funzione di direzione può essere ricoperta da personale dipendente del Comune nonché mediante contratto a tempo determinato.

Art. 55 - Rapporti con gli organi del Comune

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi generali cui si devono attenere le istituzioni ed approva, su proposta del Consiglio d'Amministrazione delle

istituzioni, le convenzioni con altri enti locali che comportano l'estensione della gestione dei servizi fuori del territorio comunale.

2. Il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il conto consuntivo sono approvati dalla Giunta Comunale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione dell'istituzione, sentito il parere della commissione consiliare eventualmente competente.

Art. 56 - Gestione finanziaria e contabile.

1. Il Comune trasferisce all'istituzione i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, degli eventuali costi sociali.

2. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, che sono deliberate dal Consiglio Comunale e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle istituzioni e sono da questa accertate e riscosse.

3. Le istituzioni dispongono di autonomia di bilancio secondo la disciplina stabilita dal regolamento di contabilità comunale.

4. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle istituzioni sono allegati al bilancio comunale unitamente ad un documento riassuntivo che consolida le risultanze contabili complessive dell'Ente.

5. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni, in conformità al regime differenziato che ne disciplina il funzionamento.

Art. 57 - Società a partecipazione comunale

1. Ai fini della partecipazione del Comune in società, l'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, che uno o più amministratori e sindaci siano nominati direttamente dal Comune.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del comma 1 in rappresentanza del Comune sono vincolati, nell'esercizio del loro mandato, all'osservanza degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale e delle direttive stabilite dal Sindaco.

3. Sono tenuti a presentare annualmente al Sindaco, che la trasmette al Consiglio Comunale, una relazione informativa sui programmi della società e sulla loro attuazione.

4. Il Comune può, per l'esercizio dei servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere d'interesse pubblico di propria competenza, costituire apposite società per azioni secondo quanto previsto dalla legge. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

5. La partecipazione del Comune a società per azioni è deliberata dal Consiglio Comunale; la deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società cui è affidata la gestione del servizio. (Articolo modificato ex deliberazione C.S. n. 18 del 22/12/2006)

Art. 58 - Convenzioni

1. Al fine della gestione coordinata di funzioni e servizi con enti locali possono essere stipulate dal Sindaco apposite convenzioni su conforme delibera del Consiglio Comunale.
2. Le convenzioni devono determinare fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri comuni e province.
4. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata e unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale può aderire a consorzi costituiti ai sensi degli articoli 30 e 31 del T.U.E.L.

Art. 59 - Accordi di programma e conferenze

1. Ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L., per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa organizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di realizzare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

Capo II Tesoreria

Art. 60 - Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito.
2. Le modalità del servizio e le verifiche di cassa sono disciplinate dalla legge e dal regolamento comunale.

Titolo VI FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I Imposte e tasse

Art. 61 - Imposte e tasse comunali

1. Le imposte e le tasse comunali sono stabilite dalla legge.
2. In relazione ai servizi di propria competenza, il Comune può stabilire tariffe o corrispettivi a carico degli utenti .
3. Le tariffe o corrispettivi di cui al presente articolo sono espressi in franchi svizzeri.

Art. 62 - Entrate e spese

1. Le entrate e le risorse fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità e integrano i contributi statali per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali ed assistenziali.

Art. 63 - Amministrazione dei beni comunali

1. Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, che viene sottoposto a revisione decennale. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, nonché della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture inerenti i beni comunali, sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario Generale, il ragioniere ed il responsabile della struttura organizzativa cui fa capo il relativo servizio.

2. I beni demaniali del Comune possono essere concessi in uso a terzi dietro pagamento di appositi canoni, mentre i beni patrimoniali debbono, di regola, essere dati in locazione.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio od in titoli pubblici.

4. La competenza a deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni è attribuita al Consiglio Comunale.

Art. 64 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio del Comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento di contabilità ed è espresso in franchi svizzeri.

2. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi e per favorire oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione ed efficacia dell'attività amministrativa del Comune.

3. Insieme al progetto di bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti contenente l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento con gli elementi descrittivi idonei e che s'intendono realizzare nonché le risorse con le quali lo stesso verrà attuato.

Titolo VII

CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

Art. 65 - Controlli finanziari

1. Il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune è effettuato dal revisore dei conti eletto dal Consiglio Comunale in base alla legge.

2. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale alla funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, secondo la legge ed il regolamento.

3. Se il revisore riscontra rilevanti irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce entro dieci giorni al Sindaco.

4. Il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti del Comune.

Art. 66 - Controllo interno di gestione

1. Il controllo economico interno della gestione è da attuarsi secondo le norme del regolamento di contabilità ed è rivolto ad individuare tipologia e modalità dei controlli tecnici per una migliore efficienza nell'impiego delle risorse ed economicità della gestione stessa.

2. I risultati di questo controllo sono trasmessi al Consiglio Comunale ogni anno, nei tempi stabiliti nel regolamento di contabilità assieme alla relazione della Giunta Comunale allegata al conto consuntivo.

Titolo VIII PARTECIPAZIONE

Art. 67 - Libere forme associative e organismi di partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative.

2. Il Comune promuove la costituzione e l'attività di organismi di partecipazione dei cittadini, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, alle funzioni ed ai servizi di propria competenza.

3. La gestione di servizi dell'Ente può realizzarsi, oltre che nelle forme di cui ai precedenti articoli, attraverso la delega a cittadini o ad organizzazioni non aventi scopo di lucro.

4. Con apposito regolamento è disciplinata la realizzazione di forme di consultazione, partecipazione alla formazione di atti ed alla gestione di servizi. Il regolamento disciplinerà inoltre l'esercizio delle proposte e dei referendum. Con specifico regolamento vengono altresì disciplinati l'accesso ai procedimenti, nonché la visione ed il rilascio di copie dei documenti. Il regolamento graduerà le forme di accesso dei cittadini direttamente interessati e degli altri cittadini e garantirà il rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza.

5. Il Comune può porre a disposizione delle associazioni e degli altri organismi di partecipazione, nelle forme stabilite dal regolamento, e nei limiti delle disponibilità, le strutture tecniche e dei servizi e può intervenire con erogazioni economiche, secondo criteri e modalità prescritte dal regolamento stesso.

Art. 68 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune provvede a comunicare l'inizio del procedimento agli interessati, nei limiti di legge, e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Ogni soggetto interessato, singolo o associato, ha diritto all'accesso ed a ricevere copia degli atti, di informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano; può inoltre intervenire nel procedimento presentando memorie scritte e documenti secondo le modalità regolamentari.

3. Presso la sede comunale, è istituito, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 29/93 l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 69 - Consultazioni, proposte e referendum

1. La popolazione del Comune di Campione d'Italia può essere consultata sulle questioni di esclusiva competenza del Comune con determinazione del Consiglio Comunale e con le modalità stabilite dal regolamento.
2. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di inoltrare istanze, petizioni e proposte, per la migliore tutela di interessi collettivi. Il regolamento prevede i modi ed i tempi con cui tali proposte saranno esaminate dagli organi competenti del Comune.
3. Possono essere convocati referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su quesiti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
5. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 30% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
7. L'Ente non adotta ulteriori provvedimenti amministrativi in materia sino all'esito della consultazione referendaria.
8. Il referendum non è ritenuto valido se non vi partecipa il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
9. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici e/o telematici e sondaggi d'opinione. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale o da un terzo dei componenti il Consiglio Comunale.

Art. 70 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con motivazioni, dai 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale.

Titolo IX FINALITÀ PARTICOLARI

Art. 71 - Turismo ed attività di trattenimento e svago

1. Il Comune valorizza il turismo come elemento indispensabile per la comunità campionesa e considera come determinante compito il suo sviluppo in sede nazionale ed internazionale.
2. Il casinò municipale, oltre a svolgere le sue funzioni istitutive, rappresenta per il Comune, un punto di riferimento per l'effettuazione di congressi scientifici e manifestazioni culturali, artistiche e sportive anche in collaborazione con l'Azienda Turistica.

Titolo X

RAPPORTI DEL COMUNE CON ALTRI ENTI O SOGGETTI

Capo I

Collaborazione e cooperazione

Art. 72 - Forme di collaborazione e cooperazione

1. Il Comune rispetta, nella propria azione, il principio di un armonico sviluppo di tutte le potenzialità culturali, sociali ed economiche quale criterio di collaborazione nei rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati.
2. A questo fine esercita le funzioni amministrative proprie e quelle che gli sono attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione Lombardia attuando idonee forme di collaborazione con l'Amministrazione statale centrale e periferica, con la regione, con la Provincia e con altri Enti pubblici.
3. Il Comune, nel rispetto delle leggi della repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle autonomie locali promuove rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi anche al fine di contribuire alla realizzazione europea e della cooperazione internazionale ed al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'amicizia e l'integrazione tra i popoli. In particolare, il Comune, in considerazione della peculiare situazione geografica, collabora con enti pubblici e privati della Confederazione Elvetica, mediante l'adesione, ai sensi dell'accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana del 24 febbraio 1993, a consorzi, accordi con enti, con stipula di regolari convenzioni, per finalità socio-assistenziali ed igienico sanitarie.

Titolo XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 73 - Emanazione dei regolamenti

1. Il Consiglio Comunale delibera sui regolamenti di esecuzione dello statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto.
2. Sino all'approvazione dei regolamenti, restano in vigore i precedenti regolamenti, nelle norme compatibili con le leggi ed il presente statuto.